

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3032

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PETROCELLI, PELLICANI, ANGIUS, VIOLANTE,
FERRARA, STRUMENDO**

Presentata il 20 luglio 1988

**Istituzione della provincia del « Basso Molise »
e di alcuni uffici e servizi pubblici regionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto che l'ente provincia venutosi a configurare nel tempo come ambito di decentramento dello Stato apparato e sede del potere governativo non risponde più, sia per le competenze che per i confini, alla complessità politica e istituzionale creata a seguito della istituzione delle regioni a statuto ordinario, per la presenza di numerosi enti di livello intercomunale e per il fenomeno crescente dell'urbanesimo.

La situazione si è aggravata anche a causa della mancata approvazione della legge di riforma delle autonomie e dei poteri locali e ciò ha influito negativamente sull'avvio della riforma della pubblica amministrazione, ha svilito le capacità programmatiche della regione, non ha consentito lo sbocco legislativo alle

problematiche di riordino degli enti sub-regionali ed ha provocato una distorsione nella gestione di numerosi servizi sociali sul territorio.

A fronte di tali esigenze e tenuto conto del dibattito giuridico-politico e dell'esperienza accumulata in questi anni in Italia e soprattutto in Europa, dove sono già state sperimentate forme giuridiche differenziate di governo del territorio (Dipartimenti in Francia, Contee urbane e rurali in Inghilterra, Circondari urbani e rurali in Germania, ecc.), occorre riconfermare e rilanciare tutta la problematica finora sviluppatasi intorno all'ente intermedio. Sarebbe perciò auspicabile l'approvazione contestuale della legge quadro di riforma e delle proposte di nuove province in modo da recuperare il livello « provinciale » per la programmazione

territoriale, il coordinamento delle attività socio-economiche intercomunali, la difesa dell'ambiente ed ogni utile raccordo tra le realtà locali e tra queste e l'ente regione, fatte salve le aree metropolitane per le quali si devono prevedere particolari forme di governo locale.

In questa prospettiva e nello spirito dell'ordine del giorno approvato al Senato il 9 maggio 1984, con il quale cadono le passate ostilità verso la provincia, si muovono le diverse proposte di legge per la istituzione di nuove province.

Anche la presente proposta di legge, quindi, trae da tali orientamenti le sue premesse e da diversi ordini di motivi di carattere geografico, storico, economico, democratico, ecc.

Infatti la regione Molise ha bisogno, come altre realtà del Paese, di avviare un grande processo di riorganizzazione dei livelli istituzionali per superare l'eccessiva frammentazione e polverizzazione degli strumenti, delle competenze e dei canali di spesa sullo stesso territorio e per le medesime funzioni amministrative. Si pone perciò l'esigenza di riqualificare e semplificare i livelli territoriali e istituzionali di intervento e, nel contempo, potenziare e sviluppare i servizi e garantire un equilibrato assetto del territorio. In tale direzione l'articolazione del territorio regionale sulle tre grandi aree geografiche ben differenziate orograficamente (Basso, Alto e Medio Molise) appare la più idonea.

A tal fine la creazione della provincia del Basso Molise, insieme a quelle di Isernia e Campobasso già esistenti, costituisce il primo passo per un riequilibrio amministrativo che valorizzi i circa 30 comuni insediati in un territorio di oltre 1.300 chilometri di superficie che già in epoca Sannita costituiva la *Frentania* e come tale entrò a far parte, con la conquista romana, delle regioni augustee. La stessa area, diventata Contea longobarda e sede di diocesi, venne in seguito aggregata alla Capitanata, mentre con i Napoleonidi, nel 1811, tornò ad essere parte integrante della Provincia di Molise, divisa nei tre circondari di Campobasso, Isernia e Larino. Quest'ultimo sopravvisse

quasi invariato con l'Unità d'Italia e poi venne soppresso con l'avvento del fascismo.

Nel primo dopoguerra l'aspirazione e l'esigenza di assicurare a questo vasto territorio l'autonomia politico-amministrativa e la partecipazione delle popolazioni alle decisioni è stata più volte manifestata, ed in particolare il 24 giugno del 1952, in occasione della discussione dell'atto Senato 2435, la I Commissione permanente, relatore Bisori, espresse, infatti, parere favorevole sia per la istituzione della provincia di Isernia che di quella di Larino-Teroli. Inoltre il 1° marzo del 1957, il senatore Magliano comunicò alla Presidenza un apposito progetto di legge n. 1898 per la istituzione della provincia del Basso Molise, il quale ebbe il consenso dei 39 comuni interessati, di tutte le forze politiche e dello stesso consiglio provinciale di Campobasso, che in tal senso si espresse con voto n. 108/11 del 1° ottobre 1955, dimostrando ampiamente che con il riconoscimento del Molise come regione a sé stante, staccata dall'Abruzzo, il riassetto delle circoscrizioni provinciali dell'Alto e del Basso Molise non avrebbe minimamente danneggiato Campobasso e i comuni del Medio Molise.

Ora, la riproposizione della terza provincia molisana, tiene ovviamente conto dell'ampio confronto e delle opinioni espresse dalle forze politiche e dagli amministratori in sede di approvazione della legge regionale n. 48 del 21 dicembre 1977, relativa alla istituzione dei comprensori, nonché dei mutamenti complessivi avvenuti e della tendenza in atto da parte dello Stato, della regione, di enti pubblici e privati i quali spontaneamente vanno decentrando in questa parte del territorio funzioni da loro svolte a livello regionale.

È opinione sempre più diffusa quindi che la istituzione della provincia Termoli-Larino favorirebbe indubbiamente lo sviluppo integrato dell'economia di questa vasta area adriatica la quale ha bisogno di uno *status* amministrativo adeguato alla realtà sociale e territoriale che ri-

comprende. Le popolazioni locali sentono ogni giorno che passa l'urgenza di avere un ente in grado di assumere decisioni uniformi, vincolanti e costanti rivolte a tutta la comunità della zona, superando così l'attuale settorialità e contraddittorietà delle decisioni degli attuali enti strumentali (consorzi di vario tipo).

Fra i parametri che definiscono il nuovo ente (ampiezza del territorio, numero dei comuni, popolazione) solo per il numero degli abitanti si pone qualche problema se venisse mantenuto rigidamente il tetto minimo di 200 mila abitanti sul quale ci si va orientando nell'ambito della proposta di legge quadro. In questo senso, i precedenti non mancano, a partire dal dibattito svoltosi all'Assemblea costituente per l'istituzione delle regioni fino alla delimitazione delle comunità montane e delle USL, per cui è ragionevole tener conto di una valutazione complessiva dei parametri in quanto le circoscrizioni provinciali non possono essere standardizzate ma rese compatibili alle esigenze locali e al tipo di riequilibrio che si deve operare nello specifico e non in astratto.

Se così non fosse sarebbe impossibile governare democraticamente una realtà tanto diversificata presente sul territorio nazionale che vede:

un terzo delle province con un numero di comuni inferiore a 40 (Trieste 6, Livorno 20, Ferrara 26, Ravenna 18, Ragusa 12, Brindisi 20, Taranto 28, ecc. e fra le nuove province Rimini con 20 e Prato con 7), mentre vi sono Torino con 315, Como con 249, Trento con 223, Alessandria con 190, Salerno con 157, Co-senza con 155 e così via;

quattro comuni capoluogo con una popolazione sotto i 30 mila abitanti (Sondrio, Enna, Isernia, Oristano);

un terzo circa dei comuni capoluogo che da soli hanno una popolazione superiore, equivalente o di poco inferiore a quella degli altri comuni che compongono la provincia (Trieste, La Spezia, Pescara, Rieti, Terni, Taranto, Cagliari, ecc.), fra

cui le aree metropolitane di Torino, Venezia, Genova, Roma, Palermo, Bologna e Milano la cui popolazione è sproporzionata rispetto alle attuali competenze e soprattutto in rapporto al loro territorio;

sette province non raggiungono i 200 mila abitanti (Aosta, Como, Gorizia, Rieti, Isernia, Enna, Oristano), altre cinque li superano di poco, mentre quindici sono al di sotto dei trecentomila (in questa fascia si trovano le istituende province di Lecco, Prato, Lodi, Rimini, ecc.);

un terzo circa per estensione vanno dai 212 chilometri di Trieste ai 1.171 di Napoli, ai 2.758 di Milano e ai 2.909 di Campobasso, dagli oltre 7.000 di Foggia, Bologna, Sassari e Nuoro ai 6.000 e più di Potenza, Trento e Treviso, mentre fra le istituende province di Lodi è di 885, Rimini di 521, Biella di 930, Lecco di 963, ecc.

Un'altra caratteristica da annotare è la provincia con più nomi, come Bolzano-Bozan, Massa-Carrara, Pesaro-Urbino, Imperia-Oneglia, ed altre se ne propongono che mettono in risalto più l'esigenza di riequilibrio del territorio che l'individuazione di un comune *leader*, come Foligno-Spoleto-Valnerina, Verbanò-Cusio-Ossola, Sulcis-Iglesiente, Gallura-Nord Sardegna, eccetera.

La proposta di legge che sottoponiamo al vostro benevolo esame è naturalmente aperta al contributo di tutti e può eventualmente essere sostituita da altro testo anche più largamente concordato.

Essa comprende 11 articoli. Con l'articolo 1 si modifica la circoscrizione della provincia di Campobasso e si istituisce la provincia del Basso Molise. L'articolo 2 individua provvisoriamente i comuni facenti parte del nuovo ente intermedio; l'elenco definitivo verrà fatto dopo aver sentito la regione e tutti i comuni interessati nei modi previsti dall'articolo 133 della Costituzione. L'articolo 3 designa, invece, il capoluogo e i criteri di assetto dei nuovi uffici e servizi.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 sono di carattere transitorio.

L'articolo 4 fissa la data per l'elezione del consiglio provinciale; l'articolo 5 affida ad un commissario ministeriale le funzioni di gestione ordinaria e le incombenze per l'assetto degli uffici e dell'apparato che verranno attivati con appositi decreti dai ministri competenti (articolo 6); l'articolo 7 garantisce l'utilizzazione del personale già in servizio presso altri enti.

Con l'articolo 8 viene disciplinato il passaggio degli affari amministrativi e giurisdizionali dalla competenza della provincia di Campobasso alla istituenda provincia d' Termoli-Larino.

Al fine di completare l'assetto degli uffici e dei servizi di carattere regionale,

non ancora trasferiti dopo la separazione del Molise dall'Abruzzo, è stato previsto l'articolo 9 il quale fa obbligo ai ministri competenti di disporre la regionalizzazione di quelle competenze che attualmente vengono gestite a mezzadria con le regioni contermini (Soprintendenza scolastica ed archivistica, UTIF, SIP, RAI, Ferrovie, Porto, CONI ecc.).

L'articolo 10 autorizza il Governo e i singoli ministri a procedere alla copertura finanziaria necessaria alle modifiche circoscrizionali e all'avvio del nuovo ente, mentre l'articolo 11 fissa la data di entrata in vigore della legge:

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della provincia del Basso Molise).

1. È istituita la provincia del Basso Molise.

2. La regione Molise, con capoluogo Campobasso, comprende le province di Campobasso, di Isernia e del Basso Molise.

ART. 2.

(Delimitazione della circoscrizione).

1. La provincia del Basso Molise comprende i seguenti comuni, già inclusi con l'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, in quella di Campobasso: Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Castelmauro, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Providenti, Roccavivara, Rotello, San Felice del Molise, Santa Croce di Magliano, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli, Ururi.

ART. 3.

(Individuazione del capoluogo).

1. Il capoluogo amministrativo è Termoli-Larino.

2. Gli uffici e servizi propri e delegati dalla regione e da altri enti pubblici o privati verranno ubicati, secondo criteri funzionali e di decentramento, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Molise.

ART. 4.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale si svolgono contestualmente alle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 5.

(Nomina del commissario).

1. Fino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, il Ministro dell'interno è autorizzato a nominare un commissario che adotta i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova amministrazione.

ART. 6.

(Norma transitoria).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Molise, emanano i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima in ordine all'istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella circoscrizione provinciale del Basso Molise, nonché per le questioni patrimoniali e quelle relative alle attività e passività.

2. In caso di dissenso tra le due amministrazioni provinciali, provvederà, con proprio decreto, il Ministro dell'interno su proposta del commissario di cui all'articolo 5.

3. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato, nella nuova provincia del Basso Molise, gravano sui capitoli del bilancio dello Stato esistenti per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

ART. 7.

(Personale).

1. Il personale per il primo impianto della provincia del Basso Molise è tratto,

in quanto possibile, dai ruoli della provincia di Campobasso e fra quello soprannumerario di altri enti pubblici regionali, fermo restando il rispetto delle norme sulla mobilità prevista dai contratti di lavoro.

ART. 8.

(Affari pendenti).

1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del funzionamento della nuova provincia, presso la prefettura e gli organi anche giurisdizionali della provincia di Campobasso e relativi ai cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 2 passano, per competenza, ai rispettivi organi e uffici della provincia del Basso Molise.

ART. 9.

(Istituzione di uffici e servizi regionali).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti, con appositi provvedimenti, istituiscono a Campobasso, ai fini e per gli effetti della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, le sedi regionali degli uffici e servizi che attualmente sono gestiti a livello interregionale. Entro lo stesso termine è istituita a Termoli la Capitaneria di porto regionale.

2. È istituito presso il Museo paleolitico nazionale di Isernia il Centro di restauro dei reperti osteologici; entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, verranno emanate le norme relative all'ordinamento e alla organizzazione dello stesso.

ART. 10.

(Autorizzazioni).

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie per

armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

2. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e alla costruzione e all'arredamento degli uffici statali e dell'amministrazione provinciale arrelando, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.